COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 653

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Azienda di Stato per le foreste demaniali. (3205) 653

PRESIDENTE 653, 654, 655

PAVAN, *Relatore* 653, 655

GOMEZ D'AYALA 654

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 654

Votazione segreta:

PRESIDENTE 655

La seduta comincia alle 9,55.

PAVAN, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bianco e Fogliazza sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Caponi e Calasso. Comunico altresì che è in congedo il deputato Lucifero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (3205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero del l'agricoltura e delle foreste, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (3205).

Ad integrazione di quanto io ebbi a dire nella passata seduta, il Relatore Pavan oggi svolge la sua relazione che, nella scorsa seduta appunto io in parte anticipai, in assenza del Relatore stesso, per consentire una prima delibazione del provvedimento.

PAVAN, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Nel marzo del corrente anno è stata approvata una legge riguardante la situazione economico-giuridica degli operai dipendenti dallo Stato; mediante questo provvedimento è stato stabilito che gli operai devono essere quelli risultanti dalle necessità dei ruoli organici dei singoli Ministeri, abrogando quindi le precedenti disposizioni in base alle quali le varie Amministrazioni dello Stato potevano avere salariati o fuori ruolo o con trattamenti diversi.

Con questa legge del 5 marzo 1961, n. 90, si è invece data praticamente una unità di inquadramento e di trattamento ai dipendenti in questione. Gli articoli 65 e 66 contemplano

però una eccezione, riguardante i dipendenti di alcune Amministrazioni cosiddette autonome, quali quelle delle poste e e dei monopoli di Stato. Il Ministero dell'agricoltura fa ora presente la necessità di avere anch'esso una certa disponibilità di assunzione di mano d'opera per lavori cosiddetti « a termine ». Da questa necessità deriva il provvedimento che stiamo oggi esaminando, che riguarda assunzioni limitate a non oltre il periodo di sessanta giorni, con rapporto di diritto privato, di operai per la assistenza fitosanitaria o per opere di rimboschimento, ovvero per alcuni lavori di brevissima durata, quali la potatura, la pestatura, ecc.

L'articolo unico precisa che gli Ispettorati periferici, o la Azienda autonoma delle foreste, devono osservare come termine assoluto per l'assunzione i sessanta giorni, e il rapporto di lavoro deve essere a tempo determinato. Faccio presente che questa legge non può evidentemente non tener conto di quella riguardante i lavori a termine, recentemente approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato.

L'ultima parte dell'articolo unico prevede infine le sanzioni che dagli stessi organi responsabili dell'Amministrazione periferica del Ministero possono essere comminate a chi deroghi dalle norme, riguardanti soprattutto la durata del rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. La discussione generale aperta nella scorsa seduta, può ora continuare, giovandosi degli ulteriori elementi di giudizio presentati dal Relatore.

GOMEZ D'AYALA. Ho qualche perplessità nei riguardi del terzo comma dell'articolo unico: « L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni ». Non vedo la ragione per cui debba essere inserita nella legge una disposizione di tal genere.

PRESIDENTE. È la ripetizione di una disposizione contenuta nella legge numero 90 recentemente approvata dal Parlamento ed alla quale il Relatore s'è più volte richiamato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* I sessanta giorni si riferiscono a una deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 90 che precisa due concetti: 1°) che il contratto sia un contratto di diritto privato; 2°) che non abbia durata superiore ai sessanta giorni. Ciò per impedire che attraverso una deroga si ritorni allo stato *quo ante;* è questa la ragione per cui è stata ripetuta la disposizione vincolativa contenuta nella legge n. 90.

Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto nella precedente seduta. Chiedo soltanto alla Commissione di acconsentire ad aggiungere al secondo comma questa espressione: « ... e ai servizi della pesca nelle acque interne ». Si tratta di una omissione. È noto infatti che quando si fa la pescicoltura è necessario assumere della mano d'opera specializzata.

PRESIDENTE. In aggiunta alle considerazioni svolte dal sottosegretario Sedati ed all'emendamento da lui preannunciato, devo far rilevare che la I Commissione, nel dare il suo parere favorevole, ha insistito proprio perché venisse ripetuta la formula dei 60 giorni. « Si esprime parere favorevole subordinandolo tuttavia a una modifica del testo dell'articolo unico diretta a far sì che l'espressione " per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori " sia collegata al periodo massimo di 60 giorni della durata del rapporto e ciò per evitare che non risulti specificamente determinato il periodo di tempo nel quale è data facoltà di assumere operai da parte del Ministero dell'agricoltura e del le foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ». Ciò posto do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

La stessa facoltà può essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, divulgazione e propaganda agraria.

L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni.

I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda del-

l'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 ».

Il rappresentante del Governo ha presentato formalmente l'emendamento preannunciato aggiuntivo che suona:

« *Aggiungere al secondo comma le parole seguenti*: e ai servizi della pesca nelle acque interne ».

PAVAN, *Relatore*. Sono d'accordo sia per quanto riguarda l'emendamento del Governo, sia per quanto riguarda la modifica suggerita dalla Commissione Affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo unico con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo e integrato con l'altro dedotto dal parere della Commissione Affari costituzionali.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta dunque così formulato:

« Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

La stessa facoltà può essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle acque interne.

L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.

I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (3205):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Avolio, Bignardi, Bolla, Bonomi, Cacciatore, Caponi, Casati, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Grifone, Marenghi, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Sangalli, Schiavon, Sodano, Terranova, Truzzi, Valori e Vetrone.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI